



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Regolamento per l'attuazione di interventi a sostegno delle attività commerciali e artigianali ubicate in zone precluse al traffico per la realizzazione di opere pubbliche

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 18.12.2012
In vigore dal 01.01.2013

INDICE

Art. 1 Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 Beneficiari delle agevolazioni ed esclusioni	3
Art. 3 Zone precluse al traffico	3
Art. 4 Ambito di applicazione	3
Art. 5 Interventi finalizzati a favorire l'informazione, la visibilità e l'accesso alle attività	3
Art. 6 Certificazione attestante la presenza e la durata dei lavori stradali	3
Art. 7 Agevolazioni tributarie	3
Art. 8 Procedura per il riconoscimento delle agevolazioni	3
Art. 9 Disposizioni transitorie per lavori in corso alla data del 1 gennaio 2013	3
Art. 10 Entrata in vigore	3



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione dell'art. 1, comma 86, della Legge n. 549/1995 che riconosce ai Comuni la facoltà di concedere agevolazioni sui tributi locali di loro competenza per gli esercizi commerciali e artigianali situati nelle zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.
2. Disciplina altresì iniziative volte al sostegno delle attività stesse.

Art. 2 Beneficiari delle agevolazioni ed esclusioni

1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente Regolamento esclusivamente gli esercizi commerciali e artigianali la cui sede operativa si affacci, con unico punto di accesso della clientela, sulla strada/piazza direttamente interessata dalle limitazioni del traffico a causa dell'apertura di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica.
2. Beneficiano delle agevolazioni solo i contribuenti in regola con gli obblighi tributari nei confronti del Comune, rispetto ai quali non risultino liti pendenti avanti alle Commissioni Tributarie.

Art. 3 Zone precluse al traffico

1. Le zone interessate dai lavori devono essere completamente precluse al traffico o avere viabilità a senso unico o alternato o avere uno sbocco impedito dai lavori. In questi casi si considera il solo tratto compreso tra la via interessata dai lavori e la prima via ad essa parallela.
2. Il periodo di preclusione/limitazione al traffico è calcolato sulla base delle limitazioni previste dalle ordinanze.

Art. 4 Ambito di applicazione

1. Le agevolazioni si applicano in presenza di lavori di durata superiore a sei mesi.
2. In caso di lavori che si protraggono per oltre sei mesi nel corso di un anno le agevolazioni si applicano sui tributi dovuti per l'anno stesso.
3. In caso di lavori che si protraggono per oltre sei mesi interessando due diverse annualità le agevolazioni si applicano sui tributi dovuti per l'anno nel corso del quale maturano i sei mesi.

Art. 5 Interventi finalizzati a favorire l'informazione, la visibilità e l'accesso alle attività

1. Per tutta la durata dei lavori che si protraggono per oltre sei mesi il Comune provvede a segnalare adeguatamente sul proprio portale la presenza delle singole attività operanti sui tratti stradali interessati e le modalità per raggiungerli; potranno essere previste altre azioni di informazione di servizio su spazi a disposizione del Comune.
2. A cura dei Settori di competenza viene autorizzata la collocazione di segnaletica alternativa in loco di dimensione massima pari a un mq e di segnali di direzione lungo gli assi principali di accesso alla zona interessata dai lavori, in numero e posizione prestabiliti, eventualmente,

qualora ne ricorrono le condizioni previste dalla normativa, anche in deroga alle norme in materia di impiantistica.

Art. 6 Certificazione attestante la presenza e la durata dei lavori stradali

1. Il Comune rilascia annualmente su richiesta degli interessati, per ciascuna delle attività aventi la sede operativa nelle zone precluse al traffico per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi, una certificazione attestante la presenza dei cantieri e la durata dei lavori, che il titolare dell'impresa potrà utilizzare in occasione di eventuali verifiche e/o accertamenti fiscali.

Art. 7 Agevolazioni tributarie

1. Sono concesse le seguenti agevolazioni rispetto ai tributi comunali dovuti per la sede operativa nella quale è svolta l'attività commerciale/artigiana:
 - esenzione dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dal canone ricognitorio;
 - esenzione dall'imposta comunale sulla pubblicità; l'esenzione si estende alla segnaletica alternativa autorizzata installata sul territorio;
 - riduzione del 50% del tributo dovuto in relazione al servizio rifiuti;
 - riduzione del 25% dell'IMU esclusivamente nel caso in cui l'immobile sia di proprietà del commerciante/artigiano che vi esercita l'attività; la riduzione è interamente attribuita alla quota di competenza del Comune.
2. Il beneficio per ogni singolo contribuente non può in ogni caso superare un tetto massimo di 4.000,00 euro.

Art. 8 Procedura per il riconoscimento delle agevolazioni

1. L'applicazione delle agevolazioni deve essere richiesta dagli interessati con apposita istanza indirizzata al Settore Tributi, presentata al Protocollo del Comune o inoltrata attraverso il servizio postale o via PEC, entro due mesi dal verificarsi delle condizioni che danno diritto alle agevolazioni stesse.
2. L'istanza deve contenere le generalità e il codice fiscale del titolare dell'attività, la denominazione della stessa, l'indirizzo della sede operativa ubicata nella zona a traffico precluso/limitato in relazione alla quale si richiede l'agevolazione, l'indicazione della proprietà dell'immobile.
3. Il Settore Tributi sottopone l'istanza ad istruttoria tecnica da parte dei competenti uffici comunali e verifica la regolarità dei versamenti di cui all'art. 2, comma 2, del presente Regolamento.
4. Accertati i requisiti che danno diritto alle agevolazioni, il Settore Tributi procede allo sgravio/rimborso dei tributi direttamente gestiti; ne dà altresì segnalazione al Concessionario perché proceda analogamente in relazione all'imposta sulla pubblicità.

Art. 9 Disposizioni transitorie per lavori in corso alla data del 1 gennaio 2013

1. Per i lavori in corso da almeno sei mesi alla data del 1 gennaio 2013, in presenza dei requisiti richiesti dal presente regolamento la presentazione dell'istanza entro il 15 gennaio 2013 ha effetto in relazione ai i tributi dovuti dal contribuente in relazione all'anno 2013.

Art. 10 Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento trovano applicazione dal 1 gennaio 2013.